

COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO
Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO

PER IL VOLONTARIATO CIVICO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 29.05.2017

INDICE

- Art. 1- Oggetto del Regolamento. Principi generali, obiettivi e finalità
- Art. 2- Ambiti di intervento
- Art. 3- Modalità di svolgimento delle attività
- Art. 4- Obblighi dell'amministrazione
- Art. 5- Istituzione dell'albo dei cittadini volontari
- Art. 6- Obblighi dei volontari
- Art. 7- Partecipazione di gruppi informali, associazioni, organizzazione di volontari, imprese
- Art. 8- Riconoscimenti e contributi
- Art. 9- Entrata in vigore

Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO-PRINCIPI GENERALI, OBIETTIVI E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina la partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini, di gruppi spontanei informali, di associazioni regolarmente e formalmente costituite e di imprese alla realizzazione di servizi e attività di interesse generale che l'amministrazione comunale intende promuovere e favorire.

2. L'attività di volontariato civico è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro e ogni cittadino può intraprendere in piena autonomia, tale attività a beneficio di singole persone e della comunità locale.

3. Il Comune di Civitella Paganico riconosce, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, il ruolo del volontariato civico quale forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privato e terzo settore.

4. L'amministrazione comunale con l'adozione del presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- realizzare forme di partenariato sociale, cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi;
- integrare, migliorare e qualificare, attraverso l'apporto del volontariato i servizi resi ai cittadini

Le attività di volontariato disciplinate dal seguente regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del comune o di funzioni attribuite al personale dipendente; tali attività, anche se svolte in forma continuativa, rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'amministrazione comunale.

5. Per quanto espresso al precedente comma, lo svolgimento delle attività di volontariato non potrà assumere, dichiaratamente, tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura del comune né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art.2 AMBITI DI INTERVENTO

I cittadini volontari prestano servizio nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come segue:

AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA relativa ad attività di carattere culturale inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'amministrazione comunale, gestione sale e spazi pubblici, sorveglianza presso strutture a

valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;

AREA CIVICA relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola, accompagnamento casa-scuola dei bambini, servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso al comune;

AREA GESTIONALE relativa ad attività di supporto agli uffici del e/o servizi del comune e di quelle ad essa conferite;

AREA SOCIALE relativa ad interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale.

Art.3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tener un comportamento scrupoloso e irreprensibile verso i cittadini, devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite e sono tenuti alla discrezione ed al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi.
2. I volontari che partecipano alle iniziative sia a titolo individuale sia membri di associazioni o dipendenti di imprese legate all'amministrazione comunale da un rapporto convenzionale, sono coordinate nell'esecuzione delle attività dal personale comunale dei settori competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare.
3. E' vietato adibire persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti che richiedono specifiche professionalità.
4. Ai responsabili dei settori comunali compete:
 - Accertare che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività
 - Vigilare sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste vengano svolte con modalità corrette, e qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore
 - Verificare i risultati delle attività
5. Preliminarmente all'attività della collaborazione il competente responsabile del comune predispone, di comune accordo con il volontario/i, il

programma operativo per la realizzazione dell'attività a cui il volontario/i devono attenersi per quanto riguarda le modalità e i tempi di svolgimento e l'uso degli strumenti necessari.

6. I volontari potranno essere organizzati in gruppi di lavoro composti da un numero di persone idonee allo svolgimento delle attività individuate.
7. Il responsabile del comune, nell'ambito dei compiti di vigilanza attribuiti può sospendere in ogni momento le attività del volontario sia singolo sia appartenente a gruppi, associazioni, organizzazioni e imprese qualora:
 - Da essa possa derivare un danno a cose e persone
 - Vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente regolamento
 - Siano accertate violazioni di leggi regolamenti o di ordini della pubblica utilità
8. I singoli volontari impiegati nelle varie attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'amministrazione comunale, di cartellino identificativo che ne consenta l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e in generale dalla cittadinanza.
9. Le attrezzature, se necessarie all'espletamento delle attività, sono messe a disposizione del comune. I volontari sono custodi delle attrezzature loro affidate e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini concordati. In caso di danneggiamenti e /o smarrimenti il volontario ne risponde direttamente. L'amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica.
10. I volontari, nel caso di apporto individuale, i gruppi, le associazioni o le imprese si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al responsabile comunale di riferimento delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. L'amministrazione comunale è tenuta a comunicare ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento della attività.
11. Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle in possesso dei volontari, l'amministrazione comunale si impegna a fornire opportunità di formazione e aggiornamento, finalizzate ad assicurare in particolare le condizioni di sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari.

Art.4 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Al Comune di Civitella Paganico e, in particolare al responsabile di cui

all'art.3 comma 5, spetta la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività, nonché degli adempimenti previsti ai sensi del D.Lgs.81/2008.

2. I cittadini che prestano la loro opera a norma del presente regolamento devono essere assicurati contro i rischi di infortunio, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

3. L'amministrazione comunale è comunque esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

Art.5 ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CITTADINI VOLONTARI

1. E' istituito presso il comune di Civitella Paganico l'Albo dei volontari a cui sono iscritti tutti i cittadini che intendono prestare la loro opera di volontariato gratuita per attività di interesse generale, che abbiano presentato specifica richiesta come da schema di modello allegato A) al presente regolamento e che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo comma.

2. I cittadini interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'unione europea o cittadino di altri paesi in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- Età non inferiore ad anni 18;
- Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater1, nonché per i delitti contro la libertà personale.

Per le Associazioni valgono i requisiti seguenti:

- i singoli membri devono soddisfare i requisiti di cui sopra;
- gli scopi perseguiti dall'associazione devono essere compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Civitella Paganico.

3. Le domande di iscrizione sono esaminate dai Responsabili di servizio.

I volontari vengono impiegati in base ad un piano concordato con gli stessi, tenuto conto delle disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudine e pregresse esperienze personali.

4. Se il numero dei volontari disponibili per una specifica attività fosse superiore a quello richiesto il responsabile del competente settore può valutare la possibilità di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso di un maggior numero di volontari.

5. La cancellazione dall'albo dei volontari è disposta dal Responsabile di servizio di cui al precedente comma 3 al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- Per rinuncia espressa dal volontario
- Per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi o qualora l'iscritto per due anni

- consecutivi non presti alcuna attività di volontariato
- Per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività assegnate
 - Per mancata presentazione dell'assicurazione valida per tutta la durata del progetto.
6. L' albo dei volontari, a seguito della relativa istituzione, viene aggiornato periodicamente e viene pubblicato all'albo on line e sul sito internet del comune.
7. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo sono affidati al responsabile del servizio amministrativo e servizi al cittadino o ad un dipendente dallo stesso individuato.

Art.6 OBBLIGHI DEI VOLONTARI

1. I volontari sono tenuti a:
- svolgere l'attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa, dipendente o professionale;
 - operare nell'ambito dei programmi delineati dall'amministrazione comunale in forma coordinata con i responsabili dei servizi assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito;
 - operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività, nonché nel rispetto delle funzioni e del ruolo dell'uffici e del personale comunale con il quale entrano in relazione;
 - svolgere il servizio assegnato nel rispetto del programma di lavoro; utilizzare le attrezzature, i dispositivi di sicurezza e quant'altro fornito, con la massima cura e attenzione, restituendoli al termine dell'attività;
 - partecipare ai percorsi di formazione che vengono eventualmente organizzati dall'amministrazione comunale.

Art.7 PARTECIPAZIONE DI GRUPPI INFORMALI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARI ED IMPRESE

1. La partecipazione di gruppi informali, aggregazioni sociali anche non riconosciute, associazioni e organizzazioni di volontariato e di imprese avviene sulla base di singole specifiche convenzioni disciplinanti lo svolgimento delle attività e la definizione di:
- Attività da affidare ai volontari
 - Numero e caratteristiche dei volontari
 - Modalità e tempi di realizzazione delle attività
 - Impegno da parte del soggetto terzo a operare in forma coordinata con il responsabile del servizio comunale assicurando l'adeguata continuità dell'intervento;
 - Facoltà da parte dell'amministrazione comunale di interrompere in qualsiasi momento la collaborazione instaurata per sopravvenuti

motivi di interesse pubblico e/o inadempimento.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa statale e regionale di settore e dei principi fissati nel presente regolamento.

Art. 8 RICONOSCIMENTI E AGEVOLAZIONI

1. L'Amministrazione comunale intende riconoscere ai cittadini che non ricoprono cariche elettive comunali ed in costanza delle stesse, e che prestano attivamente e continuativamente il servizio civico volontario, quale incentivo alla partecipazione al servizio di Volontariato Civico e quale riconoscimento dell'utilità sociale del medesimo, i seguenti riconoscimenti ed agevolazioni, a fronte della realizzazione effettiva ed integrale del progetto:
 1. rilascio di apposito attestato di merito;
 2. riduzione del 50% dell'importo **lordo** annuo dovuto a titolo di Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) (con un massimo di Euro 250,00) per ogni cittadino/associazione che parteciperà concretamente e proficuamente alle attività di volontariato di cui al presente regolamento.
2. In riferimento al comma 1 lett.b) ogni Volontario Civico indicherà la posizione tributaria TARI sulla quale intende far applicare la riduzione; tale utenza dovrà essere comunque relativa al nucleo familiare del volontario o alla sede dell'Associazione.
3. A tal proposito, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Responsabile del servizio in qualità di Tutor comunicherà all'Ufficio Tributi del Comune l'elenco dei volontari civici che avranno svolto in maniera regolare le attività ai medesimi assegnate, con l'indicazione dell'intestatario TARI a cui applicare la riduzione del 50%.
4. La riduzione TARI maturata sarà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo fino a concorrenza della capienza massima della TARI dovuta per l'anno di competenza.
5. L'ammontare complessivo annuo delle agevolazioni TARI derivanti dall'attività di volontariato civico è determinato dal Consiglio Comunale ogni anno in sede di approvazione P.E.F./tariffe.
6. Nel caso in cui le risorse stanziare dall'Amministrazione comunale non siano sufficienti a soddisfare tutte le agevolazioni così come determinate al comma 3 del presente articolo, le agevolazioni definitive saranno modulate in maniera proporzionale.

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento troveranno

applicazione le norme vigenti in materia, in particolare le norme che disciplinano il terzo settore (norme di disciplina sulle Associazioni di volontariato).